



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Francesco Barracca, all'udienza del 26/03/2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA, con lettura contestuale della motivazione,
nella causa promossa con ricorso depositato in data 09/07/2015 ed iscritta al n. 696 / 2015 (a cui è riunito il procedimento di cui all'r.g.688/16) R. G. da:

SERGIO FROSINI, rappresentato e difeso dall'avv. CECCONI SOFIA
ricorrente

contro:

INPS , rappresentato e difeso dall'avv. FALSO FRANCESCO
convenuto

Ragioni della decisione

Le parti all'udienza odierna hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle conclusioni ivi contenute.

Parte ricorrente si oppone agli avvisi di addebito rivendicando il diritto a fruire delle agevolazioni contributive di cui all'art.8, comma 9, della legge n.407 del 1990 con riferimento all'assunzione a tempo indeterminato della signora Ciotoli Vanessa, già dipendente a tempo determinato dello stesso datore di lavoro. L'Inps, costituendosi, ha chiesto il rigetto dei ricorsi perché infondati in fatto ed in diritto.



I ricorsi sono infondati e, pertanto, vanno rigettati per le ragioni che si preciseranno in seguito.

L'art.8, comma 9, della legge 407 del 1990, prevede che “....*A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 , ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi...*”. L'art.4, comma 12, della legge 92/12 , vigente nel periodo per cui vi è causa, stabilisce che “....*Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce*



attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore....". Nel caso di specie la lavoratrice, avendo lavorato a tempo determinato presso parte ricorrente, aveva maturato il proprio diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato così come previsto dall'art.5



del dlgs.n.368/01, allora vigente. Il mancato esercizio del diritto di precedenza da parte della lavoratrice produce i propri effetti esclusivamente nei confronti del proprio datore di lavoro, così come del resto è previsto dalla disposizione anzidetta, e non può certamente essere opposto all'Inps. Il comportamento dell'Istituto è, pertanto, legittimo in quanto, correttamente, ha rigettato la richiesta di agevolazioni contributive per l'assunzione a tempo indeterminato della signora Vanessa Ciotoli in quanto l'assunzione a tempo indeterminato di quest'ultima poteva essere effettuata esclusivamente con l'esercizio del diritto di precedenza in quanto ne sussistevano le condizioni e il mancato esercizio di tale diritto non può essere opposto, in assenza di una espressa previsione normativa, all'Inps per beneficiare degli sgravi contributivi per cui vi è causa. Le spese di lite si compensano integralmente in ragione dell'assoluta novità delle questioni giuridiche sottese alla presente controversia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e le domande ivi contenute. Compensa tra le parti le spese di lite.

Pistoia, 26.03.2019

Il Giudice del Lavoro

Dott. Francesco Barracca

